Crescono in tutta Italia gli investimenti ambientali da parte del sistema delle imprese…

scritto da datiweb | Novembre 18, 2026
selezione articoli 18 nov 2026 11

Orgoglio Pepe e Borbone lezione dal Sud che resta «Investire e creare lavoro»

scritto da datiweb | Novembre 18, 2026
selezione articoli 18 nov 2026 9

Banca Monte Pruno: una palestra per il Leto

scritto da datiweb | Novembre 18, 2026
selezione articoli 18 nov 2026 8

Treni bloccati dalla frana Valle dell’Irno paralizzata

scritto da datiweb | Novembre 18, 2026
selezione articoli 18 nov 2026 7

Costiera isolata e ancora spaccata in due Dopo la frana necessario piano sicurezza

scritto da datiweb | Novembre 18, 2026
selezione articoli 18 nov 2026 5

Aeroporto, tassa d’imbarco adesso c’è l’emendamento

scritto da datiweb | Novembre 18, 2026
selezione articoli 18 nov 2026 3

Le compagnie interessate allo scalo con i costi ridotti

scritto da datiweb | Novembre 18, 2026
selezione articoli 18 nov 2026 1

CREDITO | Incontro con Carlo Cottarelli: capire l’economia per orientarsi nel presente. Mercoledì 25 novembre, ore 17.00, Confindustria Salerno

scritto da Marcella Villano | Novembre 18, 2026
Il prossimo mercoledì 25 novembre, alle ore 17.00, ospiteremo in sede Carlo Cottarelli, economista di fama internazionale ed ex alto dirigente del Fondo Monetario Internazionale, per la presentazione del suo nuovo libro *L’economia facile. Risposte semplici per capire il mondo* (Solferino, 2026).

L’autore ci guiderà in un percorso di alfabetizzazione finanziaria e civile, rispondendo ai grandi interrogativi della nostra quotidianità con un linguaggio chiaro, rigoroso e privo di tecnicismi.

Dalla gestione del risparmio personale e dei mutui alle dinamiche macroeconomiche che influenzano i salari, il debito pubblico e i mercati globali, l’incontro – organizzato in collaborazione con Banca di Credito Popolare e Arca Fondi SGR – offrirà spunti preziosi per orientarsi nel presente e fare

scelte finanziarie più consapevoli.

Per esigenze organizzative vi invitiamo a confermare la partecipazione a m.villano@confindustria.sa.it



Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano 089.200841 m.villano@confindustria.sa.it)

AMBIENTE | Report settimanale 9-13 novembre 2026

scritto da Maria Rosaria Zappile | Novembre 18, 2026

recepimento della direttiva (UE) 2024/2881

Le Commissioni Ambiente di Camera e Senato hanno concluso l'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/2881, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (Atto del Governo n. 435).

In particolare, la Commissione Ambiente della Camera ha approvato, nella seduta del **28 ottobre 2026**, un parere favorevole con una condizione e osservazioni, mentre la Commissione Ambiente del Senato ha approvato, nella seduta del **3 novembre 2026**, un parere favorevole con osservazioni.

I pareri presentano diversi elementi di interesse e recepiscono, con modalità e portata differenti, alcune delle proposte formulate da Confindustria nell'ambito dell'esame parlamentare, già rappresentate nella memoria depositata e

ulteriormente approfondite nel corso delle interlocuzioni con i Ministeri competenti e con i referenti parlamentari, sia con riferimento alla disciplina della qualità dell'aria esterna (*outdoor*), sia relativamente alla nuova disciplina della qualità dell'aria negli ambienti interni (*indoor*).

1. **Disciplina della qualità dell'aria *outdoor***

Per quanto riguarda la parte ***outdoor***, il parere della Camera riprende diverse delle osservazioni formulate da Confindustria nella memoria parlamentare.

In particolare, risultano riprese:

- **Flessibilità nell'attuazione della direttiva (osservazione a)**: viene ripresa la nostra richiesta, relativa al pieno utilizzo delle clausole di flessibilità previste dalla direttiva, evitando l'introduzione di vincoli, standard o prescrizioni ulteriori rispetto a quelli necessari. Non è invece ripreso il riferimento alla necessità di fondare le misure incidenti sulle attività produttive su dati rappresentativi e sulla valutazione dell'effettivo contributo delle sorgenti emissive.
- **Unità territoriali di esposizione media (osservazione b)**: viene ripresa la nostra proposta di consentire aggregazioni di regioni adiacenti, in funzione delle caratteristiche emissive, meteorologiche e territoriali.
- **Regime applicabile durante le proroghe (osservazione c)**: viene ripresa la nostra richiesta di chiarire il regime applicabile durante il periodo di proroga dei nuovi valori limite, soprattutto con riferimento alle procedure autorizzative e alle attività produttive, evitando effetti anticipati e non coordinati.
- **Flessibilità nella predisposizione dei piani (osservazione d)**: vengono riprese entrambe le nostre richieste di reintrodurre le clausole «*se del caso*» e «*per quanto possibile*», previste dalla direttiva.

- **Misure di limitazione o sospensione delle attività (osservazione f)**: viene ripresa la nostra richiesta di prevedere che tali misure siano individuate «*in funzione del caso singolo*», tenendo conto del contributo delle diverse sorgenti e verificandone efficacia e proporzionalità.
- **Impianti di trattamento dei rifiuti (osservazione g)**: viene ripresa la motivazione della nostra richiesta, relativa alla sovrapposizione con le disposizioni già vigenti, ma anziché proporre la soppressione della lettera d) dell'Allegato VIII, come avevamo chiesto, la Camera invita il Governo a valutarne la revisione.

Non risultano invece riprese le nostre richieste relative:

- **All'articolo 7, comma 12**, sulla necessità di circoscrivere e motivare gli obblighi di installazione e gestione delle stazioni di monitoraggio a carico degli operatori.
- **All'articolo 11**, sulla trasparenza, omogeneità e riproducibilità dei dati e delle metodologie utilizzati per gli inventari emissivi e le modellizzazioni, nonché sul confronto tecnico con i settori produttivi.
- **Agli articoli 16 e 18**, sul coinvolgimento stabile e strutturato delle associazioni rappresentative dei settori produttivi nella predisposizione e nell'attuazione dei piani.

Rimane inoltre **non recepita espressamente** la nostra richiesta di chiarire che la sola localizzazione di un impianto in un'area caratterizzata dal superamento dei parametri di qualità dell'aria non possa giustificare l'imposizione di ulteriori prescrizioni a suo carico. Il tema trova soltanto un riscontro indiretto nei richiami alla proporzionalità delle misure e al contributo delle singole sorgenti.

Nel complesso, quindi, **il parere della Camera riprende una parte significativa delle proposte di Confindustria,**

soprattutto quelle relative alla flessibilità nell'attuazione della direttiva, alle proroghe e alla proporzionalità delle misure incidenti sulle attività produttive.

Il parere del Senato, invece, non formula osservazioni specifiche sulla disciplina *outdoor*, concentrandosi esclusivamente sulle disposizioni relative alla qualità dell'aria *indoor*.

2. **Disciplina della qualità dell'aria *indoor***

Per quanto riguarda la disciplina ***indoor***, entrambi i pareri parlamentari recepiscono alcune delle principali criticità evidenziate da Confindustria, sia nella memoria che nella posizione comune condivisa con altre associazioni datoriali, pur prospettando soluzioni differenti.

Si ricorda che Confindustria aveva proposto, in via principale, la **soppressione del Titolo II e dei relativi Allegati XII-XVII**, evidenziando come la disciplina della qualità dell'aria indoor non costituisca un contenuto necessario del recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 e come le disposizioni previste dallo schema introducano un sistema di obblighi ulteriore rispetto a quello già disciplinato dal decreto legislativo n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In subordine, Confindustria aveva richiesto la soppressione degli allegati tecnici e la revisione degli articoli 25 e 26, al fine di ricondurre la disciplina al quadro prevenzionistico vigente, evitando sovrapposizioni normative, nuovi obblighi e monitoraggi generalizzati non supportati da adeguate valutazioni tecniche, organizzative ed economiche e chiedendo un rinvio dell'esame della materia agli uffici competenti e nelle sedi istituzionali più opportune, previa un'adeguata analisi di impatto e il confronto con le parti sociali.

Il parere della Camera non accoglie la richiesta di soppressione della disciplina indoor, ma introduce una

condizione che prevede:

- la modifica dell’articolo 26, demandando a un successivo decreto interministeriale l’individuazione dei valori di riferimento, dei criteri di valutazione e dei metodi di verifica della qualità dell’aria indoor nelle strutture sanitarie, negli edifici scolastici e nei locali adibiti a uffici;
- il posticipo al **1° gennaio 2030** dell’entrata in vigore della disciplina, originariamente prevista per il 1° gennaio 2028.

La soluzione proposta dalla Camera recepisce quindi parzialmente le preoccupazioni di Confindustria, prevedendo il rinvio della definizione degli aspetti tecnici e applicativi e concedendo un maggiore margine temporale per l’attuazione della disciplina. Non viene tuttavia accolta la richiesta di eliminare il nuovo impianto normativo, né viene espressamente previsto il suo pieno ricongiungimento alla disciplina sulla salute e sicurezza sul lavoro. Un differimento dell’applicazione della norma e il rinvio ad un successivo decreto, tuttavia, qualora fossero riproposti gli obblighi e i criteri previsti dallo schema, lascerebbero irrisolte le criticità segnalate da Confindustria, ponendo nuovi oneri a carico delle imprese.

Il parere del Senato risulta, invece, maggiormente aderente alle proposte di Confindustria e riprende sostanzialmente entrambe le soluzioni prospettate.

In particolare, con la **prima osservazione**, il Senato invita il Governo a valutare la soppressione del Titolo II e dei relativi Allegati XII-XVII, richiamando le principali criticità evidenziate da Confindustria: l’estraneità della disciplina indoor al contenuto necessario della direttiva, il rischio di introdurre un sistema autonomo rispetto al quadro prevenzionistico vigente, le sovrapposizioni normative, gli oneri applicativi e i possibili profili di eccesso rispetto ai

limiti della delega legislativa. Viene inoltre richiamata l'assenza di dati puntuali sufficienti a dimostrare una criticità generalizzata della qualità dell'aria indoor tale da giustificare l'introduzione dei nuovi obblighi.

Con la **seconda osservazione**, in via subordinata, il Senato propone di sopprimere gli Allegati XII-XVII e rivedere gli articoli 25 e 26, prevedendo un rinvio alla disciplina di prevenzione e tutela della salute e sicurezza sul lavoro già contenuta nel d.lgs. n. 81/2008. Viene inoltre evidenziata la necessità di un'adeguata analisi di impatto, di un confronto strutturato con le parti sociali e dell'esclusione di monitoraggi generalizzati e misure non precedute da verifiche tecniche, organizzative ed economiche commisurate ai rischi concretamente presenti.

Nel complesso, il parere del Senato recepisce in maniera particolarmente significativa le proposte di Confindustria sulla disciplina indoor, sia con riferimento alla richiesta principale di soppressione del Titolo II e dei relativi allegati, sia rispetto alla soluzione subordinata di ricondurre la materia al quadro normativo già vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

I pareri parlamentari rappresentano un **segnale di attenzione verso alcune delle proposte formulate da Confindustria** nel corso dell'iter di esame dello schema di decreto legislativo.

In particolare, il parere della Camera valorizza diverse richieste relative alla disciplina *outdoor*, mentre quello del Senato recepisce in misura significativa le osservazioni riguardanti la disciplina *indoor*, sulla quale permangono le maggiori criticità per il sistema produttivo.

Resta naturalmente da verificare in quale misura il Governo terrà conto delle condizioni e delle osservazioni formulate dalle Commissioni parlamentari nella predisposizione del testo definitivo del decreto legislativo.

Sarà nostra cura fornire tempestivi aggiornamenti sugli sviluppi dell'*iter*, in vista dell'adozione e della successiva pubblicazione del decreto legislativo.

In allegato i due pareri e la memoria parlamentare di Confindustria.

DL Ambiente – Aggiornamento

Facciamo seguito a quanto comunicato con il Resoconto settimanale Ambiente del 2-6 novembre 2026 per fornirvi un **aggiornamento sui lavori parlamentari relativi al DL c.d. Ambiente**.

La Commissione Ambiente della Camera ha avviato le votazioni degli emendamenti, senza approvare, al momento, alcuna modifica al testo.

Nel corso della seduta sono state infatti respinte le proposte sulle quali è stato espresso parere contrario, mentre sono state accantonate quelle su cui saranno svolti maggiori approfondimenti.

Con riferimento alle proposte di nostro interesse, segnaliamo che:

- risultano **accantonate** le proposte in materia di **trasporto marittimo dei rifiuti, riutilizzo delle acque nel settore industriale, semplificazione degli obblighi di rendicontazione della plastica** e in tema di **bonifiche**;
- è stata **ritirata**, a seguito del parere contrario del Governo, la proposta relativa **alla gassificazione e pirolisi degli scarti da riciclo nei siti AIA;**
- sono state dichiarate **inammissibili** le proposte riguardanti le modifiche al **regolamento n. 45/2023 in materia di bonifiche e le attività estrattive di interesse strategico nelle aree percorse dal fuoco**.

La Commissione riprenderà l'esame martedì 17 novembre, con l'obiettivo di concludere le votazioni nella stessa giornata e consentire l'approdo del provvedimento in Aula, previsto per mercoledì 18 novembre.

Sarà nostra cura continuare a tenervi aggiornati.

Approvazione DDL Coltivaitalia – Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento EUDR

Lo scorso 4 novembre è stato approvato in via definitiva il testo del DdL c.d. "Coltivaitalia", recante *Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo.* Il provvedimento è attualmente in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Per quanto riguarda le disposizioni di interesse, segnaliamo, in particolare, l'**articolo 29**, che conferisce al Governo una **delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR)**, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale.

In particolare, il **comma 1** prevede che il Governo adotti, **entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge**, uno o più decreti legislativi, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e secondo le procedure previste dall'articolo 31 della legge n. 234/2012.

Il **comma 2** individua i **principi e criteri direttivi specifici** ai quali il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega, oltre a quelli generali previsti dall'articolo 32 della legge n. 234/2012. In particolare, le disposizioni riguardano:

- **Autorità nazionale competente:** individuare nel Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) l'autorità nazionale competente per

l’applicazione del regolamento EUDR, che si avvale delle autorità competenti in materia di controlli per l’adempimento dei relativi obblighi.

- **Cooperazione con le autorità doganali:** definire le modalità di cooperazione con le autorità doganali per i controlli da svolgere in fase di importazione ed esportazione, secondo quanto previsto dagli articoli 21 e 26, paragrafo 3, del regolamento EUDR.
- **Assistenza tecnica e strumenti informativi:** definire i servizi di assistenza tecnica e gli strumenti informativi previsti dall’articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento, nonché le modalità per affidarne la prestazione anche a soggetti privati.
- **Sistema sanzionatorio:** prevedere sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive, ai sensi dell’articolo 25 dell’EUDR. Sono comprese sanzioni pecuniarie commisurate al danno ambientale e al valore delle materie prime o dei prodotti interessati, la confisca dei prodotti o dei proventi ottenuti dall’operatore o dal commerciante e sanzioni interdittive.
- **Misure provvisorie e diffida:** prevedere misure provvisorie, ai sensi dell’articolo 23 dell’EUDR, per impedire l’immissione, la messa a disposizione sul mercato o l’esportazione dei prodotti interessati oggetto di indagine. È inoltre prevista la possibilità per l’organo di controllo incaricato, in presenza di violazioni sanabili, di trasmettere una diffida all’operatore o al commerciante per consentire l’adozione delle necessarie misure correttive.

- **Modalità di controllo:** attuare le disposizioni relative ai controlli sugli operatori, sugli operatori a valle e sui commercianti, tenendo conto della complessità dei controlli e della tipologia dei prodotti, nel rispetto del principio del minor aggravio per il soggetto controllato. Dovranno inoltre essere assicurati tempi

procedurali adeguati e il rispetto del contraddittorio, prevedendo la definizione, mediante decreto interministeriale delle amministrazioni competenti, di un elenco di strumenti di verifica e controllo.

- **Misure correttive:** individuare, in attuazione dell'articolo 24 dell'EUDR, misure correttive adeguate e proporzionate che l'autorità competente può imporre agli operatori in caso di non conformità. Dovranno essere definiti anche i termini per la loro adozione e le modalità di applicazione forzosa delle misure correttive in caso di mancata adozione o di non conformità persistente.
- **Coordinamento istituzionale:** individuare forme e sedi di coordinamento tra i soggetti istituzionali chiamati a collaborare nell'attuazione del regolamento, in continuità con la Consulta FLEGT – regolamento legno, istituita presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il coordinamento dovrà coinvolgere anche i portatori di interesse delle associazioni e delle filiere delle materie prime interessate dall'EUDR.
- **Rafforzamento organizzativo del MASAF:** prevedere, in attuazione dell'art. 14, paragrafo 4, dell'EUDR, l'adeguamento della struttura organizzativa del Ministero dell'agricoltura.
- **Costi dei controlli:** prevedere la possibilità per l'autorità competente di porre a carico degli operatori o dei commercianti, in caso di non conformità, la totalità dei costi sostenuti per le attività di controllo, compresi quelli relativi a prove, magazzinaggio, verifiche e analisi dei prodotti risultati non conformi e oggetto di misure correttive.
- **Accertamento delle violazioni:** individuare una o più autorità competenti per l'accertamento delle violazioni degli obblighi posti a carico degli operatori e dei commercianti e per la ricezione dei relativi rapporti, ai sensi della legge n. 689/1981.
- **Tutela dei soggetti segnalanti:** prevedere misure volte a

tutelare l’identità delle persone fisiche o giuridiche che presentano segnalazioni comprovate o svolgono indagini per verificare il rispetto del regolamento da parte degli operatori o dei commercianti.

- **Coordinamento con la normativa sul legno:** prevedere, per il periodo transitorio stabilito dal regolamento, forme di coordinamento tra le misure di attuazione dei regolamenti (UE) 2023/1115 (EUDR), (UE) n. 995/2010 e (CE) n. 2173/2005, nonché il mantenimento del registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti derivati.

Il **comma 3** disciplina le **modalità di adozione dei decreti legislativi**, mentre i **commi 4 e 5 recano le disposizioni di carattere finanziario**. In particolare, per l’adeguamento organizzativo del MASAF previsto dalla lettera i), sono stanziati 1.711.206 euro per il 2027 e 2.424.411 euro annui a decorrere dal 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea. Per l’attuazione degli altri criteri direttivi richiamati dal comma 5, le amministrazioni competenti dovranno invece utilizzare le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il testo approvato il 4 novembre u.s. è disponibile in allegato.

ANGA – Servizi di supporto RENTRI: Aggiornamento

L’Albo nazionale gestori ambientali informa che, in vista dell’applicazione della Decisione Delegata (UE) 2025/934, **i nuovi codici EER per i rifiuti di batterie saranno resi disponibili agli operatori che utilizzano i servizi di supporto a partire dalla giornata del 3 dicembre 2026**, così da consentire le attività preparatorie necessarie e facilitare il passaggio al nuovo sistema di classificazione.

Resta ferma la responsabilità degli operatori di utilizzare i nuovi codici esclusivamente a decorrere dal 9 dicembre 2026, data di applicazione prevista dalla Decisione Delegata (UE) 2025/934.

Per maggiori approfondimenti si rimanda alla circolare n.8 del 23 luglio 2026 dell'ANGA sull'aggiornamento dell'elenco dei rifiuti in relazione ai rifiuti di batterie, disponibile anche in allegato.

EUDR – Aggiornamento

Segnaliamo che la Commissione europea ha pubblicato un documento contenente indicazioni sulle **procedure da seguire in caso di temporanea indisponibilità del Sistema di informazione EUDR,** che potrebbe impedire la presentazione delle dichiarazioni di dovuta diligenza e la generazione dei relativi numeri di riferimento.

Maggiori dettagli, insieme al citato documento, sono disponibili al seguente **link**.

Settore idrico – La Commissione prepara un piano d'azione per la digitalizzazione

Il 9 novembre u.s. la Commissaria europea *Jessika Roswall* ha tenuto una tavola rotonda con gli stakeholder sul futuro piano d'azione per la digitalizzazione del settore idrico, una delle iniziative previste dalla Strategia europea per la resilienza idrica.

Il piano mira a migliorare l'efficienza nella gestione delle risorse idriche attraverso strumenti digitali, affrontando criticità quali la frammentazione dei dati, la scarsa interoperabilità dei sistemi e la carenza di competenze digitali. Tra le possibili misure figura anche la promozione di sistemi di misurazione intelligente (*smart metering*).

L'adozione del piano d'azione è prevista per la prima metà del

2027.

Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link.

_messddl_2015__450329 192-Circ08_23.07.2026 Contingency Arrangement Memoria Confindustria schema di decreto qualità dell'aria_18.09.2026 Parere approvato Commissione VIII Parere Commissione 8^

Area Servizi alle Imprese (Mariarosaria Zappile,089.200842(**m.zappile@confindustria.sa.it**)

AMBIENTE | Roadshow CONAI 2026 | Webinar "Batterie – Le nuove norme di adeguamento al Regolamento UE 2023/1542" – 18 novembre 2026, ore 10.00

scritto da Maria Rosaria Zappile | Novembre 18, 2026

Nell'ambito del **Roadshow CONAI 2026**, segnaliamo il webinar di approfondimento rivolto alle imprese associate, dedicato alle novità normative introdotte dal D.Lgs. 10 febbraio 2026, n. 29, in adeguamento al Regolamento (UE) 2023/1542 in materia di **batterie e rifiuti di batterie.**

L'incontro rappresenta un'importante occasione per approfondire i nuovi obblighi e gli adempimenti a carico delle imprese, con particolare riferimento alle categorie di batterie, ai requisiti per l'immissione sul mercato, alla dichiarazione di conformità, agli obblighi di dovuta diligenza, alla responsabilità estesa del produttore e alle

nuove disposizioni in materia di raccolta e gestione dei rifiuti.

Saranno inoltre esaminate le novità relative alla classificazione dei rifiuti di batterie e all'introduzione dei nuovi codici dell'Elenco europeo dei rifiuti.

Dettagli dell'iniziativa

- **Titolo:** Batterie – Le nuove norme di adeguamento al Regolamento UE 2023/1542
- **Data:** mercoledì 18 novembre 2026
- **Orario:** 10.00 – 12.00
- **Iscrizione al seguente link:** https://bit.ly/webinar18112026

Area Servizi alle Imprese (Mariarosaria Zappile 089.200842 m.zappile@confindustria.sa.it)